

CORTE COSTITUZIONALE

di Angela Procaccino

IL VENTAGLIO DI PRESCRIZIONI DELLA LIBERTÀ VIGILATA EX ART. 228, COMMA 2, C.P.P. PERMETTE AL GIUDICE DI NON APPLICARE UNA MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA IN CASO DI TRASGRESSIONE

(C. cost., sent. 27 dicembre 2018, 250)

Sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale degli artt. 676, comma 1, e 679, comma 1, c.p.p. e 231, comma 2, c.p., nella parte in cui non consentono al giudice di applicare la confisca in sede di aggravamento della misura di sicurezza personale della libertà vigilata, così non lasciandogli altra opzione che quella dell'adozione della misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro oppure di quella della colonia agricola.

La Corte costituzionale, se da un lato ha ritenuto manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 676, comma 1, e 679, comma 1, c.p.p., posto che l'attribuzione al magistrato di sorveglianza della competenza ad irrogare la confisca (come ogni altra forma di attribuzione) è riservata all'ampia discrezionalità del legislatore (forse ancor più in materia processuale: *ex multis*, sentenze n. 65 del 2014 e n. 216 del 2013; ordinanze n. 48 del 2014 e n. 190 del 2013), dall'altro lato, ha ritenuto non fondata la seconda questione di legittimità, riferita all'art. 231, comma 2, c.p. ed ha, al contempo, fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma.

La critica del giudice rimettente, per cui la misura della libertà vigilata non potrebbe essere sostituita altrimenti che con una misura di sicurezza aggravata, quale l'assegnazione a una colonia agricola oppure a una casa di lavoro – stante il combinato disposto di cui agli artt. 215 e 231 c.p. – è stata respinta innanzitutto, in forza della formulazione testuale dell'art. 231, comma 2, c.p., che esclude ogni automatismo, *ex se* lesivo della libertà personale.

Ciò significa, ad avviso della Corte, che il giudice che ritenga, anche avuto riguardo alla «particolare gravità della trasgressione o al ripetersi della medesima», essere, allo stato, una misura detentiva sproporzionata ed eccedente le finalità di prevenzione, ben può limitarsi ad aggravare la stessa libertà vigilata, inasprendo le prescrizioni *ex art. 228, comma 2, c.p.*, così rimanendo nell'ambito delle misure di sicurezza non detentive. (Con riferimento all'assegnazione a una casa di cura e di custodia, di cui all'art. 219 c.p., sulla possibilità di applicare una misura più elastica e non segregante come la libertà vigilata, accompagnata da prescrizioni stabilite dal giudice medesimo, si veda, Corte cost., sentenza n. 208 del 2009. Come pure si vedano Corte cost., sent. n. 253 del 2003 e n. 367 del 2004, per l'illegittimità costituzionale rispettivamente dell'art. 222 c.p., sul ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, e dell'art. 206 c.p., sull'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, nella parte in cui non consentono al giudice di adottare, in luogo delle misure previste da essi, una misura di sicurezza non detentiva idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosità sociale).

ANCORA UN SIGILLO SULL'INAPPLICABILITÀ DELLA "REGOLA TARICCO"

(C. cost., ord. 20 novembre 2018, 243)

Il provvedimento dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, l. 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007).

Le ordinanze di rimessione al giudice delle leggi risultano tutte antecedenti alla nota pronuncia della Grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea del 5 dicembre 2017, causa C-42/17, M.A.S. e M.B., che ha affermato che l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in materia di prescrizione, sulla base della "regola Taricco", viene meno quando ciò comporta una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene, a causa dell'insufficiente determinatezza della legge applicabile o dell'applicazione retroattiva di una normativa che prevede un regime di punibilità più se-

vero di quello vigente al momento della commissione del reato. Peraltro la Corte era già stata chiamata a pronunciarsi su questioni del tutto analoghe a quelle sollevate dai giudici *a quo*, e con sentenza n. 115 del 2018 aveva affermato che, indipendentemente dalla collocazione temporale dei fatti rispetto alla data in cui è stata pronunciata la sentenza Taricco, il giudice comune non può applicare la “regola” ivi enunciata perché essa è in contrasto con il principio di determinatezza in materia penale, consacrato dall’art. 25, comma 2, Cost. (si vedano, pure, Corte cost., sentenze n. 327 del 2008 e n. 5 del 2004; nello stesso senso, sentenza n. 185 del 1992). Peraltro, a sigillare la tenuta di questa conclusione, la Corte ha concluso che «quand’anche tale regola potesse assumere, grazie al progressivo affinamento della giurisprudenza europea e nazionale, un contorno meno sfocato, ciò non varrebbe a colmare l’eventuale originaria carenza di precisione del precetto penale» (si veda Corte cost., sent. n. 327 del 2008).

È ESCLUSO IL *BIS IN IDEM* TRA SOSPENSIONE “CAUTELARE” E SOSPENSIONE “PUNITIVA” DEL CONSULENTE FINANZIARIO (ARTT. 55 E 196 T.U. FINANZA), MA L’AUTORITÀ PROCEDENTE DEVE VERIFICARE SE RESIDUINO ULTERIORI ESIGENZE DI TUTELA DEL MERCATO DA SALVAGUARDARE

(C. cost., sent. 20 novembre 2018, n. 240)

La pronuncia dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 55, comma 2, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 l. 6 febbraio 1996, n. 52), sollevate in riferimento agli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 4 del Protocollo addizionale n. 7 Cedu.

È determinante ricordare come il censurato art. 55, comma 2, t.u. finanza, in pendenza della questione di legittimità costituzionale, sia stato abrogato. Ciò è avvenuto per mezzo del d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129, recante «Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari». È pure indispensabile ricordare come, con l’art. 7-*septies* del t.u. finanza – aggiunto dall’art. 2, comma 7, del medesimo d.lgs. n. 129 del 2017 –, il potere di sospensione cautelare, già previsto dall’abrogato art. 55, comma 2, t.u. finanza, in capo alla CONSOB, sia ora stato attribuito all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, a sua volta sottoposto al controllo della CONSOB.

Lo *ius superveniens*, tuttavia, non determinava effetti sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale posta all’esame della Corte, atteso che l’art. 10, comma 2, del sopravvenuto d.lgs. n. 129 del 2017, quale norma transitoria, ha previsto che le norme abrogate o modificate continuino ad applicarsi fino all’entrata in vigore di disposizioni che dovranno essere adottate, secondo le rispettive competenze, dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB (il che, nella specie, è avvenuto solo il 15 febbraio 2018, con l’approvazione da parte della CONSOB del Regolamento intermediari, adottato con delibera n. 20307, che, giusta la previsione di cui all’art. 4 di detta delibera, è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 41 del 19 febbraio 2018).

Quanto all’asserita incostituzionalità del detto art. 55, la Corte ha reputato che le censure addotte dai giudici *a quo* si fondassero sull’impropria attribuzione della natura sanzionatoria alle misure adottate dalla CONSOB in forza del potere all’epoca conferitole dal cennato art. 55, comma 2, t.u. finanza, a fronte di un diritto vivente che induce, invece, a conclusioni di segno opposto: l’orientamento concorde delle supreme magistrature civili (Cass., sez. un., ord. 12 febbraio 2014, n. 3202) e amministrative (C. St., sez. VI, sent. 5 dicembre 2017, n. 5734; C. St., sez. VI, sent. 10 settembre 2015, n. 4226) è, infatti, nel senso che la disposizione censurata conferisce un potere avente natura di vigilanza attiva e non sanzionatoria. Anche ad avviso del giudice delle leggi, la *ratio* del provvedimento di sospensione *ex art.* 55, comma 2, t.u. finanza, non ha una funzione servente o anticipatoria rispetto ad eventuali provvedimenti sanzionatori o al possibile esito di un procedimento penale in cui è coinvolto il consulente finanziario, ma trova la sua *ratio*, piuttosto, nell’esigenza di evitare il rischio che l’allarme sociale derivante dal coinvolgimento del consulente finanziario in gravi vicende penali possa compromettere la fiducia di risparmiatori e investitori nel buon funzionamento del mercato e nella correttezza di coloro che vi operano.

Si tratta, cioè, di una misura di natura cautelare, non sanzionatoria, posta a tutela di un interesse pubblico, che presenta aspetti di analogia con la pur diversa ipotesi della sospensione dalle cariche elettive, che la Corte ha qualificato come «misura sicuramente cautelare» rispondente a esigenze proprie della funzione pubblica, non assimilabile a una sanzione di natura penale (sent. n. 276 del 2016 e n. 236 del 2015).

Per altro verso, la diversità di funzione dei vari istituti non consente neppure di giudicare sproporzionato o irragionevole l'eventuale cumulo dei periodi di sospensione inflitti al medesimo soggetto. Ciò non toglie, ed è qui una delle più importanti affermazioni della Corte, che, nella valutazione discrezionale circa l'applicazione della misura cautelare di cui all'art. 55, comma 2, t.u. finanza, l'autorità procedente debba necessariamente tenere conto degli effetti dell'eventuale sospensione subita dal consulente finanziario a titolo di sanzione amministrativa e del periodo di interdizione già disposto dal giudice penale ai sensi dell'art. 308, comma 2, c.p.p., per verificare se residuino ancora ulteriori esigenze di tutela del mercato da salvaguardare.

ILLEGITTIME LE ISCRIZIONI DELL'ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA DELL'IMPUTATO NEI CERTIFICATI DEL CASELLARIO A RICHIESTA DELL'INTERESSATO

(Corte cost., sent. 7 dicembre 2018, 231)

La pronuncia in parola dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)», nel testo anteriore alle modifiche, che non erano ancora divenute efficaci, recate dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 18 e 19, l. 23 giugno 2017, n. 103), nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall'interessato non siano riportate le iscrizioni dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato ai sensi dell'art. 464-*quater*, c.p.p. e della sentenza che dichiara l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464-*septies*, c.p.p.

La Corte, nonostante l'avvenuta novellazione, non ha restituito gli atti ai giudici remittenti, perché da un lato la normativa sopraggiunta non ha effetto nei giudizi *a quibus*, e dall'altro, il d.lgs. n. 122 del 2018 (G.U., 26 ottobre 2018, n. 250, *Suppl. ord.* n. 50), acquisterà efficacia «decorso un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale» (art. 7), dimodoché questa pronuncia costituzionale ben potrà servire alle fattispecie non già coperte dalla novellazione normativa.

ACCOLTO IL RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI TRA PROCURA DI BARI E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E ANNULLATA LA DISPOSIZIONE SULLA TRASMISSIONE ALLA "SCALA GERARCHICA" DELLE NOTIZIE SULL'INOLTRO DELLE INFORMATIVE DI REATO

(C. cost., sent. 7 novembre 2018, 229)

Con questa sentenza la Corte, in accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dal Procuratore della Repubblica di Bari, ha dichiarato che non spettava al Governo approvare una disciplina come quella contenuta nel secondo periodo dell'art. 18, comma 5, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a), l. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche». Detta disposizione prevede che: «al fine di rafforzare gli interventi di razionalizzazione volti ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento informativo, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre Forze di polizia adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato, trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale».

Mette conto ricordare come la disposizione impugnata riprenda, se non proprio pedissequamente ma nella sostanza, il contenuto di una norma di carattere regolamentare, prevista per la sola Arma dei carabinieri, contenuta nell'art. 237, comma 1, d.p.r. n. 90 del 2010. Nonostante di quest'ultima norma il comandante dei Carabinieri avesse disposto un'interpretazione rigorosa e restrittiva, la Corte ha ritenuto che la trasposizione in fonte primaria di una norma analoga a quella di fonte regolamentare avrebbe aperto la strada ad una serie di rischi, primo fra tutti quello di un conflitto, sul piano pratico, tra il segreto investigativo da un lato e gli obblighi informativi della polizia giudiziaria alla propria scala gerar-

chica, dall'altro; con il conseguente rischio che le esigenze di coordinamento informativo andassero a sfociare in una forma di coordinamento investigativo alternativo a quello affidato al pubblico ministero, ove non fosse stato condotto "fatti salvi" gli obblighi previsti dal codice di procedura penale, ma, al contrario, in deroga ad essi. Peraltro, la disposizione censurata era chiara solo nell'introduzione di una deroga ad obblighi del codice di rito, mentre lo era assai meno nelle altre parti del suo contenuto precettivo, stante la tecnica lessicale incerta e fonte di ambiguità, che rinviava, per le indispensabili precisazioni e dettagli, ad apposite «istruzioni» adottate dal Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e dai vertici delle altre Forze di polizia (per ciò che concerne la Polizia di Stato, queste istruzioni erano state adottate in data 8 ottobre 2016, e ulteriormente precisate in data 10 novembre 2016; per il Comando generale della Guardia di Finanza, in data 13 marzo 2017, con un esplicito riferimento alla necessità di tener conto del «dibattito istituzionale» originato dall'art. 18, comma 5, d.lgs. n. 177 del 2016; per il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, erano state confermate le istruzioni operative già impartite in relazione all'art. 237 d.p.r. 90 del 2010). E a ben vedere, l'indeterminatezza riguardava sia l'ambito soggettivo sia quello oggettivo delle prescrizioni. Sul primo profilo, infatti, la disposizione definiva i soggetti sui quali gravava l'obbligo d'informazione, riferendosi ai «responsabili di ciascun presidio di polizia interessato» e i destinatari delle informazioni con la locuzione «scala gerarchica», senza ulteriori specificazioni. Quanto all'ambito dei destinatari delle informazioni, poi, proprio il labile riferimento alla "scala gerarchica" avrebbe determinato la conoscibilità, o meglio, la conoscenza di notizie coperte dal segreto investigativo da parte di un numero elevato di soggetti, peraltro privi di titolo a rapportarsi con l'autorità giudiziaria concretamente competente sull'attività d'indagine. Anche il confini del contenuto delle informazioni da trasmettere erano assai indeterminati, poiché, la locuzione utilizzata («notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria») poteva parimenti riferirsi tanto all'obbligo di trasmissione della sola informativa di reato, quanto all'avvenuto inoltro, come pure poteva riferirsi tanto ai soli dati esteriori effettivamente utili al coordinamento informativo e organizzativo (quali numero degli indagati, tipologia di reati, complessità delle indagini), quanto dati di interesse investigativo (come, ad esempio, il nome degli indagati o dei destinatari di attività d'intercettazione in corso, il contenuto di singoli atti investigativi, e così via).

In buona sostanza, la Corte ha ritenuto che la deroga al rispetto degli obblighi previsti dal codice di procedura penale a tutela del segreto investigativo determinava un'indebita concentrazione di una notevole quantità di dati e informazioni di significato investigativo, ultronei rispetto alle necessità di coordinamento e di organizzazione. Tale concentrazione comportava il pericolo non astratto che si concretizzino interferenze nella diretta conduzione delle indagini da parte dell'autorità giudiziaria, in lesione, primo fra tutti, dell'art. 109 Cost.

L'INADEGUATEZZA DEI COMPENSI DI PERITI E CONSULENTI: UNA PRONUNCIA D'INAMMISSIBILITÀ CONCEDE TEMPO AL LEGISLATORE MENTRE INDICA LA STRADA DI FUTURE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

(C. cost., sent. 10 ottobre 2018, 224)

La pronuncia dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, l. 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria). Le criticità sarebbero particolarmente percepibili, ad avviso del giudice rimettente, nel caso in cui sia conferita perizia collegiale, poiché in tale ipotesi l'art. 53 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», prevede, in sostanza, una decurtazione del compenso orario per ciascuno dei componenti il collegio, alla luce della stessa collegialità della prestazione.

Come spesso accade, nella parte motiva dei provvedimenti di inammissibilità possono leggersi interpretazioni alternative rispetto a quelle adoperate dai rimettenti, oltre che (più o meno espliciti) suggerimenti per future ordinanze di rimessione. Nel caso in oggetto, in particolare, la Corte ha sottolineato, innanzitutto, la mancata applicazione dell'art. 52, comma 1, d.p.r. n. 115 del 2002, che, per prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, consente aumenti fino al doppio, (se congruamente motivato, detti aumenti non possono essere sindacati in sede di giudizio di legittimità: da ultimo, Cass., sez. II civ., ord. 21 settembre 2017, n. 21963). In secondo luogo, anche la doglianza circa la prevista diminuzione del compenso orario per ciascuno dei componenti il collegio, ai sensi dell'art. 53,

d.p.r. n. 115 del 2002 (decurtazione non più prevista per le consulenze rese in materia di responsabilità sanitaria in base all'art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie», tuttavia non applicabile, *ratione temporis*, ai casi di specie), ad avviso della Corte, non teneva conto che lo stesso art. 53, consente al giudice di disporre che ognuno degli incaricati debba svolgere personalmente e per intero la prestazione richiesta, ricevendo così un compenso non ridotto.

In terzo luogo, la Corte sottolinea che, ove il giudice *a quo* avesse consapevolmente tenuto conto, da una parte del meccanismo di aggiornamento del detto art. 54, d.p.r. n. 115 del 2002, e, dall'altra, del lungo tempo trascorso dall'ultimo adeguamento (2002), «avrebbe potuto non implausibilmente aggiungere argomenti a sostegno dell'inadeguatezza degli importi previsti, per i compensi da liquidarsi a vacanza, dall'art. 4, comma 2, l. n. 319 del 1980», anche considerando che tale mancato adeguamento era già stato più volte stigmatizzato dalla Corte stessa (da ultimo, con la sentenze n. 178 del 2017 e n. 192 del 2015).

CONFISCA PER EQUIVALENTE E ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE DI INSIDER SECONDARI: LA CORTE RISTABILISCE IL PRINCIPIO DI APPLICABILITÀ DELLA *LEX MITIOR* A PRESCINDERE DALLA QUALIFICA FORMALE DELLA SANZIONE

(C. cost., sent. 25 ottobre 2018, 223)

La pronuncia riveste particolare importanza in quanto dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, l. 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), che dispone l'inderogabile applicazione retroattiva della nuova disciplina sanzionatoria ai fatti pregressi. In particolare, la Corte ne ha decretato l'illegittimità costituzionale, nella parte in cui stabilisce che la confisca per equivalente prevista dall'art. 187-*sexies*, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 l. 6 febbraio 1996, n. 52), si applica, allorché il procedimento penale non sia stato definito, anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 62 del 2005, quando il complessivo trattamento sanzionatorio, conseguente all'intervento di depenalizzazione, risulti in concreto più sfavorevole di quello applicabile in base alla disciplina previgente.

Come noto, la legge n. 62 del 2005 determinava il venir meno per gli insider secondari della sanzione penale originariamente prevista, configurando l'abuso di informazioni privilegiate da parte dei medesimi quale mero illecito amministrativo nel nuovo art. 187-*bis* d.lgs. n. 58 del 1998, comminando pure, una sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila a tre milioni di euro. L'art. 187-*sexies* d.lgs. n. 58 del 1998, nella versione introdotta dalla legge n. 62 del 2005, prevedeva, inoltre, che a questo illecito amministrativo fosse sempre applicabile la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, nonché, qualora ciò non fosse possibile, la confisca di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente. L'art. 9, comma 6, l. n. 62 del 2005, in questa sede censurato, aveva inoltre previsto, come già detto, che le disposizioni sanzionatorie relative al nuovo illecito amministrativo si applicassero anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non fosse stato definito. Ad avviso della Corte di Cassazione, giudice rimettente, la misura in questione aveva «un contenuto sostanzialmente afflittivo, che eccede la finalità di prevenire la commissione di illeciti, perché non colpisce beni in “rapporto di pertinenzialità” con l'illecito». In effetti, era stata già la precedente sentenza costituzionale n. 68 del 2017, a riconoscere, la finalità di carattere punitivo, e non meramente preventivo, della confisca per equivalente introdotta dalla l. n. 62 del 2005, la quale svolge – anzi – tale funzione «con tratti di significativa afflittività». Tale conclusione, era, peraltro, già stata formulata dalla giurisprudenza di legittimità (*ex multis*, Cass., sez. un., 23 aprile 2013, n. 18374) e avallata da Corte cost., ordd. nn. 301 e 97 del 2009, con riguardo ad altre figure di confisca per equivalente, provvedendo, in linea di principio, ad applicare a tale misura lo statuto costituzionale e convenzionale della sanzione penale, ai sensi degli artt. 25, comma 2, Cost. e 7 Cedu.

A questo punto, (e premesso che il *petitum* della questione di legittimità era stato ritagliato dai giudici *a quo* ai soli profili concernenti la confisca per equivalente) mette conto segnalare come uno dei passaggi fondamentali della pronuncia sia costituito dall'affermazione per cui entrambi i divieti inglobati nell'art. 25 Cost. – applicazione retroattiva a un fatto prima penalmente irrilevante e applicazione

di una legge più severa per un fatto già incriminato – debbano essere riferiti anche al diritto sanzionatorio amministrativo. D'altro canto la Corte stessa richiama i precedenti in cui aveva riconosciuto la fondamentale garanzia di irretroattività sancita dall'art. 25, comma 2, Cost., (Corte cost., sent. n. 276 del 2016 e n. 104 del 2014), proprio al fine di tutelare l'esigenza di non sorprendere la persona con una sanzione non prevedibile al momento della commissione del fatto, anche alla luce del crescente impatto delle sanzioni amministrative (specie quelle sul *market abuse*) sui diritti fondamentali della persona nella legislazione più recente.

RINNOVO EX ART. 27 C.P.P. DELL'ORDINANZA CAUTELARE: LA CORTE NON PUÒ "RIVEDERE" LA DECISIONE CON CUI LA CASSAZIONE ESCLUDE LA NULLITÀ PER ASSENZA DELL'"AUTONOMA VALUTAZIONE"

(C. cost., ord. 22 novembre 2018, 214)

Sebbene dichiarati la manifesta inammissibilità delle questioni sottoposte, mette conto segnalare la pronuncia, che ha trattato del dubbio circa la legittimità costituzionale degli artt. 27 e 292, comma 2, lett. c), c.p.p., segnatamente, nella parte in cui «consentono al giudice competente di motivare facendo rinvio alle valutazioni già espresse dal precedente giudice, dichiaratosi incompetente, su tutti i presupposti per la adozione del titolo restrittivo».

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato il difetto di diretta applicabilità delle disposizioni invocate, dal momento che la Corte di Cassazione, investita del ricorso per il riconoscimento della nullità ex art. 292, comma 2, lett. c), aveva ormai escluso in via definitiva detta nullità. Dunque, alla luce di tale circostanza, la richiesta fatta alla Corte costituzionale avrebbe operato una sorta di "revisione in grado ulteriore" della sentenza della Corte di Cassazione che ha dato origine al giudizio *a quo*, conferendo al giudice delle leggi il ruolo di giudice dell'impugnazione, che non le spetta (Corte cost., sentenze n. 270 del 2014 e n. 294 del 1995) neanche nel sistema delle impugnazioni, dal "volto costituzionale"» (ordinanze n. 149 del 2013 e n. 501 del 2000; nello stesso senso, sentenze n. 224 del 1996, n. 294 del 1995, n. 21 del 1982, n. 50 del 1970; ord. n. 11 del 1999).

IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI GRAVA SU OGNI CONDANNATO

(C. cost., sent. 9 gennaio 2019, 3)

La pronuncia, interpretativa di rigetto, risolve la questione di legittimità costituzionale dell'art. 205, comma 1, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui dispone che le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia nei confronti di ciascun condannato, e dell'art. 204 dello stesso d.p.r., nella parte in cui prevede che, nel caso di decreto di condanna emesso ai sensi dell'art. 460 c.p.p., si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati. Difatti, ad avviso del giudice rimettente tali disposizioni avrebbero violato l'art. 3 Cost., poiché «l'imputato condannato all'esito del giudizio ordinario o all'esito del giudizio abbreviato non è tenuto al pagamento delle spese di custodia e conservazione dei beni in sequestro, che non sono ricomprese tra quelle che per legge devono essere recuperate per intero, mentre [coloro che riportano] sentenza di applicazione [della] pena, nel limite di anni due di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, o decreto penale di condanna, esentati rispettivamente ex art. 445, comma 1, e art. 460, comma 5, c.p.p., dal pagamento delle spese del procedimento – che non devono dunque pagare nemmeno nella misura forfettaria stabilita dal decreto ministeriale – devono però pagare le spese di custodia e conservazione del bene».

Ad avviso della Corte, però, l'ampia estensione delle ipotesi di forfettizzazione delle spese processuali non può significare – per una (assunta) inferenza *a contrario* – esonero del condannato dal pagamento di quelle spese per le quali non sia espressamente prevista né tale forfettizzazione secondo il disposto dell'art. 1 del citato d.m., né il recupero per intero o per quota secondo l'art. 2 del medesimo decreto. Si avrebbe, altrimenti, un ingiustificato regime differenziato, nel senso che in generale le spese di custodia dei beni sequestrati non sarebbero, per il condannato, oggetto dell'obbligo di pagamento, laddove – inspiegabilmente e irragionevolmente – lo sarebbero nelle ipotesi di condanna per decreto pena-

le o di applicazione della pena su richiesta. In buona sostanza, con interpretazione adeguatrice, il presupposto dal quale muove il giudice rimettente deve essere corretto nel senso di ritenere che anche il condannato, in generale, è tenuto al pagamento delle spese di custodia dei beni in sequestro, di modo che non sussista la denunciata disparità di trattamento con riguardo al condannato per decreto che, parimenti, è tenuto allo stesso obbligo di pagamento.